TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^{lavoro}, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, ad esito dell'udienza per trattazione scritta ex art. 83, co.7, lett. h) del d.l. n.18/2020 conv. in legge n.27/2020 del pronunciato la seguente

SENTENZA	CON MOTIVAZIONE	CONTESTUALE
17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		

nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. , vertente tra:

rappr.ta e difesa dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia - ricorrente

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappr.to e difeso dai funzionari dr.ssa Benedetta Simoncini e Sig.ra Rosanna Camponeschi e dall'Avvocatura Generale dello Stato – convenuto MINISTERO DELLA DIFESA, rappr,to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato – convenuto

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) dichiara che la patologia che condusse il al decesso è riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art.1, co.564, legge n. 266/2005, artt. 1 e 6 del DPR 243/2006; ovvero a particolari condizioni di rischio ex artt. 603 e 1907 del D.lgs n.66/2010;
- b) dichiara il diritto della ricorrente: i) alla speciale elargizione di cui all'art.4 della legge n. 302/90 nella misura determinata in €. 200.000,00 oltre rivalutazione istat dall'art.5, co.5 della legge n.206/2004; ii) allo speciale assegno vitalizio di cui all'art.5, co.3, della legge n. 206/2004, pari a €. 1.033,00 mensili perequabili; iii) all'assegno vitalizio ex art.2 legge n. 407/98 nella misura di €. 500,00 mensili implementata dall'art.4, co.238, della legge n.350/2003; e condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle predette prestazioni;
- c) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 8.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.

OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il conveniva qui in giudizio il MINISTERO DELLA DIFESA ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.



Esposto (in sintesi): di essere vedova del Lgt. A.M. in conseguenza di patologia manifestatasi che questi aveva prestato servizio nell'Aeronautica Militare dal come specialista; come tale era stato chiamato a svolgere missioni all'estero in luoghi a che erano stati ambiente di conflitti armati, ed in particolare a Pristina in Bosnia Erzegovina (allora Kosovo), dove aveva partecipato, come addetto ai materiali speciali aeronautici, alla missione internazionale di pace ; che in tale missione egli era stato "Joint Guardian" dal esposto a radiazioni ionizzanti e nanoparticelle relitte nell'ambiente dall'uso di proiettili di uranio impoverito ed esplosione di materiale bellico; che tale esposizione, ed altri fattori tipicamente implicati nelle missioni internazionali (uso di solventi cancerogeni, stress, condizioni climatiche) dovevano ritenersi causa o almeno concausa efficiente e determinante della malattia che lo aveva condotto all' "exitus"; di aver quindi presentato domanda di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio ex DPR n. 461/2001, nonché domanda per il riconoscimento dei benefici previsti in favore dei soggetti equiparati alle Vittime del Dovere ai sensi dell'art.1, co.,564, della legge n.266/2005, e dai DD.PP.RR. nn.. 37/2009, 90/2010 e 40/2012; che la CMO di aveva accertato l'etiopatogenesi del Roma, con giudizio reso il decesso, ascritto l'infermità permanente che lo aveva preceduto alla 1^Ctg. Tab A (100%); che il CVCS, in data aveva negato sia la dipendenza della patologia da causa di servizio, sia la riconducibilità della stessa a particolari condizioni ambientali ed operative (DPR n.243/2006); quale conseguenza del primo parere, il Ministero della Difesa, con provvedimento del aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; in relazione al secondo, aveva emesso un preavviso di respingimento, a seguito delle osservazioni da lei presentate, il CVCS i confermato il parere negativo, cui era conseguito, il provvedimento dl rigetto da parte del Ministero della Difesa; anche il terzo procedimento, volto al riconoscimento della riconducibilità della malattia a particolari condizioni ambientali o operative di missione o particolari fattori di rischio, secondo il d.lgs. n.66/2010 ed il DPR n.90/2010, era stato respinto dal Ministero della Difesa con in base a parere negativo del CVCS del impugnato dinanzi al TAR del Lazio tutti e tre i provvedimenti negativi; che nel secondo e nel terzo il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, secondo orientamento ormai invalso in sede di legittimità; dedotta l'ingiustizia di tali accertamenti, chiedeva, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi contrari (in sintesi):

1) dichiararsi in capo al "de cuius" lo "status" di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere in quanto colpito da patologia riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art.1, co.564, legge n. 266/2005, artt. 1 e 6 del DPR 243/2006; ovvero a particolari condizioni di rischio ex artt. 603 e 1907 del D.lgs n.66/2010;



2) dichiararsi il proprio diritto, quale coniuge superstite, ai seguenti benefici: i) speciale elargizione di cui alla legge n. 302/90 quale aumentata dalla legge n.206/2004 ed estesa dalla legge n.266/2005, nella misura massima di €. 200.000,00 oltre rivalutazione istat; ii) speciale assegno vitalizio di cui all'art.5, co.3, della legge n. 206/2004, pari a €. 1.033,00; iii) assegno vitalizio ex art.2 legge n. 407/98 nella misura di €. 500,00 implementata dall'art.4, co.238, della legge n.350/2003; iv) tutte le altre provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge n.206/2004; con le conseguenti condanne.

Resisteva tramite funzionari il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): le avverse domande erano state fondatamente respinte in sede amministrativa, non risultando fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica.

Resistevano tramite l'Avvocatura Generale dello Stato il MINISTERO DELLA DIFESA ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, deducendo il difetto di legittimazione passiva del secondo e chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): non c'era nesso eziologico tra la patologia e le mansioni svolte, posto che, senza prescindere dalla breve durata della missione, queste erano prettamente burocratico-amministrative (addetto nucleo scorte, che aveva solo il compito di supportare e gestire le attività nell'aeroporto di Pristina) ed erano svolte all'interno degli uffici. Solo una volta alla settimana il personale si recava presso la linea di volo per verificare il materiale in arrivo ed in partenza dall'Italia. Inoltre nelle aree in cui il aveva operato non si era usato uranio impoverito né vi erano state esplosioni di alcun tipo. Per altro verso, poiché era normalmente inerente ai compiti delle Forze Armate lavorare all'estero anche in territori non del tutto pacificati, il non era stato impegnato in maggiori rischi o fatiche, né in particolari condizioni ambientali o operative.

La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata decisa come dispositivo.

&&&&&&&&&&&&

Le domande attoree appaiono buona parte fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione.

identificabile) può essere ricondotto probabilisticamente tanto all'esposizione ad inalazione di nanoparticelle residuate dall'esplosione di proiettili caricati con uranio impoverito, verificatasi nel periodo di missione in Pristina in Kosovo dal (e ciò malgrado il periodo di esposizione relativamente breve, l'impiego in compiti amministrativi e l'epoca relativamente risalente in cui la zona era stata investita di bombardamenti con proiettili siffatti, essendo dimostrato che le nanoparticelle rimangono disperse nell'ambiente per un



periodo molto lungo e per svariate decine di kilometri e stante la documentata intensità dei bombardamenti medesimi); quanto all'abitudine tabagica del quale riscontrata in atti (40 sigarette/die), che potrebbe essere stata anche maggiore.

Con ordinanza del il giudice ha invitato il Collegio peritale a fornire una risposta più precisa ai quesiti, tenendo conto dei seguenti principi di diritto:

- a) che l'esposizione al fattore di rischio ambientale può ritenersi causa o concausa della malattia che portò all'"exitus" secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass. 16581/2019, 15859/2019, 25119/2017, 47/2017), o della probabilità qualificata (Cass. 18270/2010, 9634/2004), e quindi non basta una generica probabilità;
- b) che per converso l'eventualità che l'abitudine del al tabagismo abbia avuto rilevanza concausale di per sé non rileva, posto che in caso di concorso tra fattori eziologici "qualificatamente probabili" (anche solo concausa efficiente e determinante ex art. 6, co.3, DPR n..243/2004) opera il principio generale di equivalenza delle cause aventi incidenza "probabilmente qualificata" salvo quella non lavorativa abbia da sola, con qualificato grado di certezza, provocato l'evento (Cass. 13954/2014, 21021/2007, 15017/2005);
- c) che di conseguenza le conclusioni peritali che davano per probabile l'efficacia eziologica del fattore ambientale ma che un maggior contributo causale fosse derivato anche dal tabagismo non rispondevano a criteri utili alla decisione, posto che se l'efficacia eziologica del primo deve ritenersi esistente secondo il criterio del più probabile che non o della probabilità qualificata, il concorso dell'altro deve ritenersi irrilevante salvo sia ragionevolmente certo abbia da solo causato l'evento degradando l'altro a semplice occasione (Cass. cit.).

Il Collegio peritale ha integrato la risposta ai quesiti con nota pervenuta il In essa si giudica (in sintesi) che, malgrado l'abitudine al tabagismo, deve ritenersi "più probabile che non" che i fattori ambientali abbiano contribuito all'evento con sufficiente efficacia etiopatogenetica, specie se si tiene conto del fatto, documentato, che la presenza di materiali pesanti venne poi riscontrata nel sistema a

Per vero, è anche documentato dalla cartella clinica del cinica de

Stabilito secondo il livello di probabilità prescritto dal diritto vivente il nesso causale tra i fattori di rischio presenti a Pristina e la patologia che condusse il "de cuius" all'"exitus", non appare possibile dubitare della riconducibilità dei primi alla nozione di particolari condizioni ambientali od operative di missione, posta dall' art.1, co.564, legge n. 266/2005, essendo insegnamento di legittimità costante e qui condiviso che il requisito di "particolarità" ricorre per il mero fatto che ci si sia esposti a pericoli maggiori della norma (Cass. SU n. 23300/2016, per un caso analogo verificatosi in Bosnia; Cass SU n. 15484/2017); anche solo per



la presenza di circostanze non ordinarie all'interno di contesti ordinari, tanto più che l'art.1,co.1, lett. c) estende la fattispecie ai casi in cui sussistano "condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenite di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. SU nn. 23396/2016, 759/2017); ed appare impredicabile che il mero fatto di appartenere ad una Forza Armata implichi ordinariamente una esposizione ambientale in missione all'estero a residui di proiettili di uranio impoverito precedentemente esplosi.

Deve pertanto ritenersi e dichiararsi che la patologia che condusse il decesso è riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art.1, co.564, legge n. 266/2005, artt. 1 e 6 del DPR 243/2006; ovvero a particolari condizioni di rischio ex artt. 603 e 1907 del D.lgs n.66/2010; e dichiararsi in capo al "de cuius" lo "status" di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere.

Di conseguenza la ricorrente quale coniuge superstite ha diritto, in forza degli artt. 1, 4 e 6 del DPR n.243/2006:

- i) alla speciale elargizione di cui all'art.4 della legge n. 302/90 nella misura determinata in €. 200.000,00 oltre rivalutazione istat dall'art.5, co.5 della legge n.206/2004;
- ii) allo speciale assegno vitalizio di cui all'art.5, co.3, della legge n. 206/2004, pari a €. 1.033,00 mensili perequabili;
- iii) all'assegno vitalizio ex art.2 legge n. 407/98 nella misura di €. 500,00 mensili implementata dall'art.4, co.238, della legge n.350/2003.

Il legittimato passivo, secondo l'art.3, co. 1 e 2, e 6 comma 8, del DPR n. 243/2006, è l'amministrazione datrice di lavoro, il Ministero della Difesa, che va condannata al pagamento di tali prestazioni.

La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tutte le altre provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge n.206/2004 appare inammissibile per genericità, non consentendo la certa e precisa individuazione dei diritti rivendicati. D'altro canto:

- -1'art. 2 della legge n.206/2004 ha ad oggetto quanto alla vedova una maggiorazione sul trattamento di pensione o di fine rapporto in ordine all'esistenza ed all'attualità dei quali non è spesa allegazione né prova;
- -l'art. 3 contempla in favore del superstite una serie di benefici (una contribuzione figurativa sulla posizione pensionistica diretta; una indennità integrativa del trattamento di fine rapporto se lavoratore autonomo o libero professionista) dipendenti da posizioni e/o rapporti in ordine all'esistenza ed all'attualità dei quali non è spesa allegazione né prova; o non di competenza dei convenuti (iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio);
- -l'art.4 riguarda la pensione ai superstiti, non di competenza dei convenuti;
- -l'art.6 riguarda quanto al primo comma la rivalutazione degli indennizzi liquidati prima dell'entrata in vigore della legge, e nel secondo una prestazione di assistenza psicologica non di competenza dei convenuti;



- l'art.7 riguarda la pensione ai superstiti, non di competenza dei convenuti;
- l'art.8 riguarda il regime fiscale delle prestazioni, sul quale non vi è concreta attuale controversia;
- -l'art.9 ha ad oggetto benefici sulla spesa sanitaria, non di competenza dei convenuti.

Le spese di difesa, liquidate come a dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza solidale dei convenuti (del Ministero della Difesa per aver dato causa al giudizio disconoscendo il diritto in sede amministrativa ed aver ingiustamente resistito; l'altro per aver ingiustamente resistito anche nel merito), e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c..

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma i

IL GIUDICE (dr. Dario Conte)